



COMUNE DI MILENA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). - Approvazione tariffe per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 08 del mese di Maggio, l'Organo di Revisione del superiore Ente, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 30 Gennaio 2024 per il triennio 2024/2027, mediante estrazione a sorte.

Il Revisore, nell'ambito delle proprie funzioni previste dall'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ha esaminato la proposta di deliberazione, unitamente agli allegati di Legge, pervenuta, tramite PEC, a firma del responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Claudio Salvatore Cipolla, proponente, operando ai sensi e nel rispetto:

VISTO

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'Art. 239 del D. Lgs. n° 267/2000 (Funzioni dell'organo di revisione);
- i principi contabili generali e applicati;
- l'Art. 42 (Attribuzioni dei *consigli*), co. 2., del TUEL;
- il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2024;
- le Tabelle allegate al Piano Tariffario, distinte in tabelle di riferimento per le utenze domestiche e tabelle di riferimento per le utenze non domestiche.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Visto:

- **l'Art. 1, co. 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013** - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - che, testualmente, recita: "*E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse*

le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

- **l'Art. 1, co. 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006:** «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», corredato delle relative note, che così recita: “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- **l'Art. 193** (Salvaguardia degli equilibri di Bilancio), **comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000**, come modificato dall'Art. 1, co. 444, della L. n. 228 del 24/12/2012;
- il **comma 683 dell'Art. 1 della L. n. 147/2013** (Legge di stabilità 2014) che, testualmente, così recita: “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- il **comma 654 dell'Art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147:** “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'Articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 09 Settembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il **DECRETO-LEGGE 6 Marzo 2014, n. 16** (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con modificazioni dalla Legge 2 Maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 10) - Articoli 1 e 2, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- il **D. L. 28 Marzo 2014, n° 47** (Art. 9-bis) – convertito in Legge 23 Maggio 2014, n. 80;
- il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2024;

Richiamato l'Art. 8 (Piano finanziario) del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Vista la determinazione n. 15 del 12 Aprile 2024 del Funzionario responsabile della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord avente ad oggetto: "Validazione del

Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Milena in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 /2019 e 3 Agosto 2021 n.363/2021", acquisita al Prot. n. 3130 del 13 Aprile 2022.

Preso Atto

- che per ciò che concerne la Tassa sui Rifiuti (TARI), Nel nuovo comma 5-quinquies dell'Articolo 3 (Decreto Milleproroghe 2021 30/12/2021 n. 228) il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'Articolo 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno. **Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 Aprile.**
- che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Richiamato in particolare l'Art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale della seduta odierna con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l'anno 2024;

Richiamato che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 ad opera del D. Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies;

Richiamato che l'allegato L- quinquies contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021;

Atteso che le modifiche introdotte all'Art. 198 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09 Settembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 Aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2024 che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto che la Determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti (determinate sui dati rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da tariffa TARI per l'anno 2024.

Dato atto che:

- l'Art. 172, comma 1 lett. c), del TUEL prevede che il Bilancio di previsione deve essere corredato, tra l'altro, dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;

Preso atto che:

- secondo le risultanze del Piano Economico-Finanziario 2024, approvato dal Consiglio Comunale, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, previsto per l'anno 2024, ammonta ad € **397.230,00**;
- che l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili;
- atteso che ai sensi dell'Art. 3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2024 sono pari ad € **281.736,00** ed i costi fissi ammontano ad € **115.494,00**;
- ai sensi dell'Art. 3, comma 5-quinquies, del decreto milleproroghe, *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'Articolo 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno”*;

Visti:

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) *“Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'Articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli Articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) *“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli Articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che;

- o come riportato nel corpo deliberativo della proposta, i costi del servizio risultano imputati per l'85% alle utenze domestiche e per il restante 15% alle utenze non domestiche;
- o le tariffe sono state determinate nel rispetto delle indicazioni normative;
- o l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni, previste nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti (art. 1, co. 660, Legge 147/2013);

- i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante.

Rammenta:

- ✓ che va applicato, ai sensi dell'Art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/92 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Articolo 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 42);
- ✓ che l'approvazione della proposta di deliberazione ha la finalità di disciplinare il tributo (TARI) sulla scorta delle disposizioni contemplate nel decreto legislativo n. 116/2020;
- ✓ che la deliberazione in approvazione produce effetti a far data dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento (2024);
- ✓ di pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune la deliberazione *de qua* per darne la dovuta informazione;
- ✓ di trasmettere la deliberazione, completa di allegati, al MEF - Dipartimento delle Finanze -ai sensi dell'Art. 13, co. 15, del D. L. 201/2011 e dell'Art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Claudio Salvatore Cipolla, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Revisore dei Conti, per le proprie competenze,

esprime parere favorevole,

quanto alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale, presentata dal Dott. Claudio Salvatore Cipolla nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Finanziario - avente oggetto: **"Tassa sui rifiuti (TARI). - Approvazione tariffe per l'anno 2024."**

L'Organo di Revisione

Dott. Michele Anastasi

